

Art. 69

(Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modifiche)

1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il comune, al quale compete la valutazione della conformità urbanistico-edilizia dell'opera, per la realizzazione di interventi che richiedono il permesso di costruire, rilascia l'autorizzazione negli stessi termini previsti dalle disposizioni del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

1 ter. Per le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), il comune, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 alla Regione, che esprime entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1). Il comune rilascia l'autorizzazione nei medesimi termini di cui al comma 1bis.

1 quater. Il fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 è aggiornato con cadenza almeno biennale, ovvero in un termine inferiore nel caso di particolari esigenze o di mutato quadro epidemiologico.

1 quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni statali vigenti in materia, siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o rientrino nei casi di

attività di edilizia libera, il parere di cui al comma 1ter è acquisito preventivamente su richiesta del soggetto interessato. La Regione esprime il parere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta.

1 sexies. I pareri concernenti la verifica di compatibilità hanno validità di due anni dalla data di trasmissione, rispettivamente, al comune o al soggetto interessato. Decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati, il comune o il soggetto interessato acquisisce nuovo parere.”;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.”;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione decide sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza.”;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 9, della l. 241/1990.”;

e) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. La voltura dell'autorizzazione all'esercizio è disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla domanda, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel citato provvedimento.”;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Qualora la struttura sia anche accreditata, la voltura dell'accREDITAMENTO è disposta con unico provvedimento, entro il termine sopra previsto, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1 e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine ai requisiti soggettivi individuati dal medesimo provvedimento.

1 ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5bis dell'articolo 6.

1 quater. Restano salvi i poteri di vigilanza e controllo delle aziende sanitarie locali sulle strutture site nel territorio di competenza.”

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2003 è adeguato alle disposizioni previste dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.